



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 319

Inosservanza di formalità doganali

E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire cinquemila chiunque:

- a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine;
- b) e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227. E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire duemila chiunque:
 - a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;
 - b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-319-inosservanza-di-formalita-doganali/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it